

STATUTO

AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA OSPITALACCI 154

Numero REA: RA - 192084

Codice fiscale: 02329340398

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al n. 13090 di Repertorio n. 1200 di Raccolta

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - Costituzione e denominazione-----

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel Comune di Faenza, la società cooperativa denominata "AMICIZIA SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

La cooperativa si ispira ai valori dell'associazione di volontariato "COMITATO DI AMICIZIA", attiva da decenni in Faenza con attività e progetti in favore degli ultimi e delle persone in difficoltà.-----

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

Art. 2 - Durata-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 - Scopo mutualistico-----

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgi-

mento di attività diverse, agricole, industriali, commercia-
li o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1
della legge 381/1991.-----
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata
ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestio-
ne in forma associata, continuità di occupazione lavorativa
e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali
per i soci lavoratori.-----
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con
terzi non soci.-----
A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-
tonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legi-
slazione vigente, compreso il rapporto di associazione in
partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-
mento dello scopo sociale.-----
I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti
mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da
apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del
principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516
c.c., dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'As-

	semblea dei soci con le maggioranze previste per le modifi-	
	che statutarie.-----	
	La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.-----	
	Art. 4 - Oggetto sociale-----	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito al-	
	l'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà	
	svolgere ogni attività in qualsiasi settore economico che	
	sia in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, come previsto dalla lettera b) del-	
	l'art. 1 della legge 381/1991, tra cui in particolare, a ti-	
	tolo meramente esemplificativo e non esaustivo:-----	
	a) la gestione di attività di raccolta, trasporto, stoccag-	
	gio, smaltimento, vendita e riciclaggio di rifiuti e di al-	
	tri materiali simili;-----	
	b) attività di trasporto, facchinaggio, pulizia e logistica	
	in genere;-----	
	c) la prestazione di servizi di consulenza e di assistenza	
	per le aziende e gli enti operanti nel settore dei rifiuti e	
	dei materiali riciclabili;-----	
	d) l'attività di vendita all'ingrosso, al dettaglio, per	
	corrispondenza o via internet, in importazione e in esporta-	
	zione di beni di ogni tipo, anche con iniziative tese a fa-	
	vorire il consumo consapevole e a valorizzare prodotti natu-	

rali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera internazionale del commercio equo e solidale;--
e) promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse culturale, economico e sociale, promuovendo la conoscenza ed il rispetto reciproco tra popoli e civiltà;-----
f) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale e ricreativa, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;-----
g) gestire attività ricettive in genere quali, a titolo esemplificativo: alberghi, agriturismi, affittacamere, ostelli e simili;-----
h) gestire servizi di custodia, pulizia, vigilanza di parchi, aree verdi, musei e simili;-----
i) attività di giardinaggio e manutenzione del verde;-----
l) gestire palestre e centri sportivi di ogni tipo;-----
h) gestire parcheggi e servizi per il traffico e la mobilità;-----
m) creare e gestire siti internet, campagne di pubblicità e comunicazione, mezzi di informazione.-----
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni

	di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o	
	utili per la realizzazione degli scopi sociali, con esclu-	
	sione delle attività espressamente vietate per legge. Essa	
	potrà, quindi, a titolo esemplificativo:-----	
	a) aderire o collaborare con altre imprese, cooperative,	
	consorzi, federazioni ed enti, sia pubblici che privati,	
	aventi finalità simili alle proprie, operanti sia in Italia	
	che all'estero;-----	
	b) assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese,	
	cooperative o consorzi aventi finalità simili alle proprie,	
	operanti sia in Italia che all'estero, nei limiti consentiti	
	dalle vigenti leggi, o partecipare ad un gruppo cooperativo	
	paritetico come previsto dall'art. 2545-septies C.C.;-----	
	c) stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici o pri-	
	vati;-----	
	d) partecipare a gare e appalti indette da enti pubblici o	
	privati, direttamente o indirettamente, anche in a.t.i.;-----	
	e) effettuare raccolta di prestiti da soci, nei limiti e se-	
	condo i criteri fissati dalla legge e dall'apposito regola-	
	mento che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci;---	
	f) richiedere i finanziamenti ed i contributi previsti dalla	
	Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri en-	
	ti pubblici, sia italiani che esteri;-----	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e adottare	

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

Quando particolari circostanze lo richiedano, il Consiglio di amministrazione potrà disporre il rilascio di fidejussioni o di garanzie di ogni tipo, reali o obbligatorie, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 - Soci cooperatori-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori: soci che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusi i soci svantaggiati come definiti dalla legge 381/1991;-----

b) soci volontari: soci che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà sociale, con i criteri ed i limiti previsti dalla legge 381/1991.-----

Possono essere ammessi altresì come soci le persone giuridi-

che di diritto pubblico o privato, italiane o straniere, nei
cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo del-
le attività delle cooperative sociali.-----

Non possono essere ammessi come soci gli enti e le persone
giuridiche di cui al comma precedente i cui scopi o i cui
interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa o
soggette alla direzione o al controllo di altre società i
cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli
della cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazio-
ne, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-
renza con la Cooperativa.-----

Possono inoltre essere ammessi come soci persone dotate di
professionalità tecniche e amministrative nel numero stret-
tamente necessario al buon funzionamento della società.-----

Art. 6 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-
ci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del
codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati
dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata dal Consiglio di amministrazione in sede di ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----

	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partici- pazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;-----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo- mento della sua ammissione.-----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte- nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit- to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta- no ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.-----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposi- zioni dei soci cooperatori.-----	
	Art. 7 - Domanda di ammissione-----	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta contenente, se trattasi di persona fisica:-----	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----	

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;-----

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti deliberati dall'assemblea;---

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.-----

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) l'attestazione che la domanda di iscrizione è stata deliberata dell'organo sociale competente;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti



dal precedente art. 5.-----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso l'interessato può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 - Obblighi del socio-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:-----

- della quota sottoscritta;-----

- della eventuale tassa di ammissione, se deliberata dall'assemblea, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e delle decisioni dei soci.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione.-----

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:---

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;-----

	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professio-	
	nali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto	
	previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fer-	
	me restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:---	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.-----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.-----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.-----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperati-	
	va.-----	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio-----	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	oglimento, fallimento o per causa di morte.-----	
	Art. 10 - Recesso del socio-----	

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-
gimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so-
speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibi-
le per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da
specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.---

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano
decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in
Cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari è libero.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla

Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla
entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non ol-

tre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al so-
cio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mez-

zo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizio-

ne innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della

Roberto Agnani



	Cooperazione ai sensi del presente statuto (salvi i ricorsi	
	previsti da norme inderogabili di legge).-----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.-----	
	Art. 11 - Esclusione-----	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:-----	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b)	
	non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facol-	
	tà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;--	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministra-	
	zione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia	
	al versamento delle quote sottoscritte o non effettui i pa-	
	gamenti di somme scadute e dovute alla società a qualsiasi	
	titolo;-----	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio
di amministrazione;-----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere
comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-
menti tali da determinare la risoluzione del rapporto di la-
voro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giu-
stificato motivo;-----

f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;-----

g) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trat-
tamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi
in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai la-
vori dell'impresa sociale: in tal caso, quando ricorrono
particolari esigenze interne, il Consiglio di amministrazio-
ne può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il
limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto
sociale;-----

h) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via
definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secon-
do quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6
della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia
cessato in via definitiva l'attività di volontariato;-----

i) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la
società o fomenti dissidi fra i soci o tra i clienti o i
collaboratori della cooperativa;-----

Roberto Auguani



Conferenza

m) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.-----

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.-----

Art. 12 - Morte del socio-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 13 - Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivaluta-

te, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.-----

Il pagamento è effettuato su richiesta scritta degli aventi diritto, da presentare entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo; in tal caso la cooperativa deve provvedere al pagamento entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. In mancanza di richiesta nel termine suddetto il valore delle quote sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.-----

La Cooperativa ha diritto di compensare il debito per la quota di liquidazione con qualunque credito certo, liquido ed esigibile, vantato nei confronti degli aventi diritto.----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei



limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 15 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a Euro 30 (trenta virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Art. 16 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-

cato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il
Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro
gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il va-
lore della quota, così come previsto al successivo articolo
18 spettando allo stesso diritto di recesso.-----

Art. 17 - Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve
essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che de-
termina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'e-
ventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in
favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai
fini dell'emissione della partecipazione.-----

Art. 18 - Diritti dei soci sovventori-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplina-
ti:-----

a) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale
sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche
sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra
questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;-----

b) ai soci sovventori spetta un voto per ogni 30,00 euro di
capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-

presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;---

c) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso il numero minimo di anni fissato dall'Assemblea in sede di emissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 19 - Patrimonio sociale-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 30,00 (trenta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero);-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-

di di soci deceduti;-----

c) dalla riserva costituita dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.-----

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 20 - Vincoli sulle quote e loro alienazione-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute a terzi, soci o non soci, anche a titolo gratuito, senza l'autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi il pegno o la cessione non sono opponibili alla società.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.-----

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, in caso di diniego, al socio spetta il	
	diritto di recesso.-----	
	Art. 21 - Bilancio di esercizio-----	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio,	
	in conformità alla legge.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio con-	
	solidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal	
	Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista per legge;-----	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 22;-----

d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 22 - Ristorni-----

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo imponga il regolamento interno, ed in conformità al medesimo, deve appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, ove lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, in conformità all'apposito regolamento interno.-----

Qualora il regolamento interno non preveda l'obbligo di at-

	tribuzione del ristorno, ai sensi del precedente comma,	
	l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione,	
.	in sede di approvazione del bilancio, può destinare una par-	
.	te del risultato d'esercizio al ristorno.-----	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare documentato dell'avanzo di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci,	
	né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/01 e successive modificazioni.-----	
	In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:-----	
	a) erogazione diretta;-----	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro di-	
	stinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.-----	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
.	- qualifica professionale,-----	
	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,-----	
	- produttività,-----	

- tipologia del rapporto di lavoro.-----

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 23 - Organi sociali-----

Sono organi della Cooperativa:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'Organo di controllo, se nominato.-----

Art. 24 - Decisioni dei soci-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;-----

	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previ-	
	sto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e s.m.i.;-----	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;---	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del reviso-	
	re;-----	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;-----	
	g) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dere agli Amministratori;-----	
	h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'artico-	
	lo 22 del presente statuto;-----	
	i) l'eventuale stato di crisi aziendale;-----	
	l) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali al-	
	tri regolamenti interni;-----	
	m) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministrato-	
	ri e dei componenti dell'Organo di controllo;-----	
	n) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;-----	
	o) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione.-----	
	Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare.-----	

Art. 25 - Assemblea-----

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 21.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre venti giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.-----

Art. 27 - Voto ed intervento-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.--

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione

	che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in parti-	
	colare a condizione che:-----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mez-	
	zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo-	
	cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;-----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;-----	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;-----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di au-	
	dio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collega-	
	mento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari	
	ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto	
	verbalizzante.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	

ministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.-----

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.-----

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dal socio designato dall'Assemblea

	stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Chi presie-	
	de l'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.-----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.-----	
	Art. 29 (Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile, con un minimo di (tre) ed un massimo	
	di cinque (cinque), eletti dall'Assemblea, che ne determina,	
	di volta in volta, il numero.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vicepresidente.-----	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperato-	
	ri persone giuridiche.-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-	
	l'ultimo esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	Art. 30 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto.	

Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente alla fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.--
Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 31 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consi-

	gliere.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	e-mail o whatsapp, da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma,	
	in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di	
	controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.-----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la con-	
	vocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministrato-	
	re in carica più anziano.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusiva-	
	mente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In que-	
	sto ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le se-	
	guenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;-----	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	

scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.-----

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade	
	l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che do-	
	vrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata	
	d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato-	
	ri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo	
	di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di man-	
	canza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convo-	
	cata da ogni socio.-----	
	La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto	
	secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civi-	
	le.-----	
	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Am-	
	ministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nomina-	
	to.-----	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulte-	
	riore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investi-	
	ti di particolari cariche.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.-----	
	Art. 34 (Rappresentanza)-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	

sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 35 (Organo di controllo e revisione legale)-----

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.-----

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.-----

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.-----

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando

	costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclu-	
	sivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In	
	questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le se-	
	guenti condizioni:-----	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;-----	
	2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo	
	incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti.-----	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera te-	
	nuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmen-	
	te il componente dell'Organo di controllo incaricato della	
	verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.-----	
	-----TITOLO VII-----	
	-----CONTROVERSIE-----	
	Art. 36 (Clausola arbitrale)-----	

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al codice di procedura civile, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.---

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Art. 37 (Arbitri e procedimento)-----

	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;-----	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Concilia-	
	zione della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della So-	
	cietà.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restan-	
	do quanto disposto dall'articolo 838 ter, comma primo, del	
	codice di procedura civile.-----	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabi-	
	le anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codi-	
	ce di procedura civile quando per decidere abbiano conosciu-	
	to di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assem-	

bleari.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838 ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

-----TITOLO VIII-----

	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	Art. 38 - Scioglimento-----	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge o	
	per deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Assemblea de-	
	terminerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori, anche non soci, fissandone i poteri e i	
	compensi.-----	
	Art. 39 - Devoluzione del patrimonio finale-----	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione, dedotti soltanto il	
	capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi even-	
	tualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformi-	
	tà ai requisiti previsti dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.-----	
	-----TITOLO XI-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Art. 40 - Regolamenti-----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendo-	
	li successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	